

Ricorso del sig. Ulf Jacoby contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 23 giugno 2003

(Causa T-242/03)

(2003/C 200/57)

(Lingua processuale: da determinarsi ai sensi dell'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura — Lingua nella quale il ricorso è stato redatto: il tedesco)

Il 23 giugno 2003 il sig. Ulf Jacobi, di Lahnau (Germania), rappresentato dall'avv. sig.ra K. Müller, Kanzlei Krieger Froese & Kollegen, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). Altra parte nel procedimento dinanzi alla Commissione di ricorso era la Leo Pharmaceutical Products BV, con sede in Weesp (Paesi Bassi).

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Quarta Commissione di ricorso 14 marzo 2003 e accogliere la domanda di «restitutio in integrum», formulata nel ricorso, con riguardo alla situazione precedente all'inosservanza del termine relativo al pagamento della tassa di ricorso;
- dichiarare che il ricorso è da considerarsi validamente proposto.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente registrava presso l'ufficio convenuto il marchio denominativo «leovet» per merci rientranti nelle classi 3, 4 e 31 (registrazione n. 657221). La Leo Pharmaceutical Products BV, titolare del marchio denominativo «Leo» per merci delle classi 3 e 5, proponeva opposizione contro la registrazione del suddetto marchio.

Con decisione 6 luglio 2001 la Divisione di opposizione accoglieva l'opposizione in ragione dell'esistente rischio di confusione considerata l'elevata somiglianza dei prodotti e dei segni. Il ricorrente proponeva ricorso avverso la suddetta decisione entro il termine prescritto. Il 19 settembre 2001 la cancelleria della Commissione di ricorso informava il ricorrente che alla scadenza del termine di ricorso del 6 settembre 2001 la tassa di ricorso non era pervenuta all'Ufficio e concedeva al ricorrente la possibilità di presentare le sue osservazioni. Il 24 settembre 2001 il ricorrente provvedeva al pagamento della tassa di ricorso e al contempo proponeva istanza di «restitutio in integrum» con riguardo alla situazione precedente al mancato pagamento della suddetta tassa.

Mediante la decisione impugnata la Commissione di ricorso respingeva tale istanza e dichiarava che il ricorso era da considerarsi come non validamente proposto.

Il ricorrente osserva che, di regola, presso l'avvocato che in precedenza patrocinava il ricorrente si provvede all'iscrizione di «termini preventivi» («Vorfristen») nell'agenda delle scadenze a scopo di tutela e di controllo del termine di ricorso e del termine per il pagamento della tassa di ricorso; i termini pertanto possono essere cancellati da tale agenda solo dopo l'adempimento degli obblighi ad essi relativi. Allo scopo di evitare che, per una svista, un termine venga cancellato dall'agenda in questione ai collaboratori incaricati di vigilare sui termini viene impartita la direttiva di apporre la propria sigla al momento della cancellazione del termine. Dal momento che la collaboratrice di lunga data e sempre degna di fiducia aveva cancellato dall'agenda delle scadenze il termine preventivo annotato per il procedimento di ricorso e aveva inserito la propria sigla, l'avvocato del ricorrente da ciò aveva potuto desumere che la tassa di ricorso fosse stata regolarmente pagata. Dato che al suddetto avvocato non risulta di conseguenza imputabile l'inosservanza del termine relativo al pagamento della tassa di ricorso, la domanda di «restitutio in integrum» appare fondata e il ricorso deve essere accolto.

Ricorso della sig.ra Flavia Angeletti contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 30 giugno 2003

(Causa T-244/03)

(2003/C 200/58)

(Lingua processuale: il francese)

Il 30 giugno 2003 la sig.ra Flavia Angeletti, domiciliata in Nizza (Francia), con gli avv.ti Juan Ramon Iturriagoitia e Karine Delvolvé, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Direzione Generale Personale e Amministrazione 5 maggio 2003;
- disporre la ricusazione di due membri della commissione medica;
- condannare la convenuta alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, già dipendente della Commissione, per diversi anni ha lavorato nell'immobile Berlaymont, all'epoca contaminato dall'amianto. Nel 1996 la stessa ha domandato il riconoscimento dell'origine professionale della sua malattia e, nel 1998, ha chiesto che venisse consultata una commissione medica conformemente all'art. 21 della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e malattia professionale dei dipendenti delle Comunità europee. La suddetta commissione ha emanato un primo parere maggioritario nel 2000 ma, in seguito a un reclamo della ricorrente, la convenuta ha deciso di adirla nuovamente. Il 23 aprile 2003 la ricorrente ha inoltrato un rapporto diagnostico alla convenuta, pregandola di farlo esaminare dalla commissione medica. A riscontro di tale domanda la Commissione ha rilevato, con lettera 5 maggio 2003, che la commissione medica aveva già ultimato i suoi lavori e che, quindi, era impossibile sottoporre al suo parere il rapporto diagnostico inviato dalla ricorrente. Quest'ultima impugna la suddetta decisione di cui chiede l'annullamento. Inoltre, essa osserva che si sarebbe dovuta rivedere la composizione della commissione medica nel momento in cui quest'ultima è stata adita per la seconda volta, e di conseguenza chiede la ricusazione di due membri della stessa. A sostegno delle sue conclusioni essa invoca un asserito sviamento di potere, un'asserita carenza di indipendenza e neutralità della commissione medica e asserite violazioni dei principi di buona amministrazione e di sollecitudine, nonché del legittimo affidamento.

Ricorso della Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FNSEA) e altri contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 20 giugno 2003

(Causa T-245/03)

(2003/C 200/59)

(Lingue processuale: il francese)

Il 20 giugno 2003 la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FNSEA), la Fédération Nationale Bovine

(FNB), la Fédération Nationale des Producteurs de Lait (FNPL) e i Jeunes Agriculteurs (JA), Fédération Nationale, associazioni stabilite in Parigi (Francia), con gli avv.ti Bruno Néouze e Valérie Ledoux, con domicilio eletto in Lussemburgo, hanno proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 2 aprile 2003, recante il n. C.38.279/F3 — carni bovine francesi, nei confronti della FNSEA, della FNB, della FNPL e dei JA;
- in subordine, abolire le ammende che sono state loro inflitte;
- in ulteriore subordine, ridurne l'importo;
- condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nella presente causa è identica a quella di cui alla causa T-217/03, Fédération Nationale de la Coopération Bétail et Viande (FNCBV) contro Commissione ⁽¹⁾.

I motivi e principali argomenti sono analoghi a quelli invocati nell'ambito dei tale causa.

⁽¹⁾ Vedi pag. 30 nella presente Gazzetta ufficiale.